

PATRIMONIO E TRUST

Adempimenti delle holding: le comunicazioni all'Anagrafe tributaria

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

Dichiarazione e comunicazioni della holding

Scopri di più

Il D.L. “Salva Italia” (D.L. 201/2011) ha introdotto l’obbligo, per gli operatori finanziari, di **comunicare all’Anagrafe tributaria le informazioni sui saldi e sulle movimentazioni dei rapporti attivi.**

Tale comunicazione, effettuata attraverso l’**infrastruttura SID**, in linea con quanto indicato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, si affianca alla comunicazione relativa all’**Anagrafe dei rapporti finanziari**, regolata dai **provvedimenti Agenzia delle Entrate del 19.01.2007 e del 29.2.2008.**

La **comunicazione in rassegna** è da trasmettere all’Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria in relazione ai “**rapporti**” che gli **operatori finanziari** instaurano con i **propri “clienti”**, utilizzando:

- la **piattaforma FTP** (per invii superiori a 20MB) oppure;
- il **servizio di posta elettronica certificata** (per i *file* inferiori a 20 MB).

Sono tenuti all’adempimento in rassegna, i **soggetti** indicati all’[articolo 7, comma 6, D.P.R. 605/1973](#), ovvero:

- **banche;**
- **Poste italiane S.p.a.;**
- **intermediari finanziari;**
- **imprese di investimento;**
- **organismi di investimento collettivo del risparmio;**
- **società di gestione del risparmio;**
- **ogni altro operatore finanziario.**

Inoltre, i **soggetti** che devono adempiere alla comunicazione sono altresì individuati dall’**Allegato 1 del provvedimento Agenzia delle entrate n. 50136/2012** che, al **n. 5**, include i

“**Soggetti ex art. 10, comma 10, D.Lgs. 141/2010 (Holding)**”. In sostanza, devono effettuare le comunicazioni all’Anagrafe tributaria anche le “**nuove**” **holding industriali** che rientrano nella **nuova definizione** prevista dall’[articolo 162-bis, Tuir](#), introdotto dal **decreto ATAD**, allargando così il novero dei soggetti tenuti all’adempimento in oggetto. A tal proposito, esistono **due tipologie di comunicazioni** da effettuare all’Anagrafe tributaria:

- la **comunicazione dei rapporti “extra-conto”**, con **cadenza mensile**, contenente:
 - i **dati relativi al rapporto finanziario** e delle **operazioni extra-conto**, comprensivi del **codice identificativo**, nonché;
 - i **dati anagrafici dei soggetti collegati al rapporto con specificazione del “ruolo”**;
- la **comunicazione annuale** contenente i **dati relativi ai rapporti attivi nel corso dell’anno di riferimento**, ovvero:
 - i **dati identificativi del rapporto**, compreso il codice univoco assegnato dall’operatore al momento della comunicazione di accensione del rapporto;
 - i **dati relativi ai saldi del rapporto**, distinti in saldo iniziale all’ 1.1 e saldo finale al 31.12, dell’anno cui è riferita la comunicazione;
 - il **saldo iniziale alla data di apertura**, per i **rapporti accesi nel corso dell’anno**;
 - il **saldo contabilizzato antecedente alla data di chiusura**, per i **rapporti chiusi nel corso dell’anno**;
 - i **dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare e avere per ogni tipologia di rapporto**, conteggiati su base annua;
 - **giacenza media annua** relativa ai **rapporti di deposito e di conto corrente bancari e postali e rapporti assimilati**;
 - **altri dati contabili**, per alcune particolari tipologie di rapporto.

In tale contesto, ai fini dell’individuazione di cosa debba intendersi per “**rapporto**”, la [circolare n. 32/E/2006](#) fornisce la seguente definizione generale: per **rapporti** si intendono **“tutte le attività aventi carattere continuativo - con ciò intendendo un riferimento temporale congruo - esercitabili dagli intermediari finanziari, ovvero ai servizi offerti continuativamente al cliente, instaurando con quest’ultimo un complesso di scambio all’interno di una formula contrattuale specifica e durevole nel tempo”**.

La [circolare n. 18/E/2007](#) precisa, inoltre, che sono **oggetto della comunicazione**, in generale, i **rapporti intrattenuti direttamente con il cliente e formalizzati contrattualmente** e, a tal fine, riporta la **tabella** di cui all’**allegato 2 del provvedimento Agenzia delle entrate 22.12.2005**, riproposta anche nell’**allegato 1 del provvedimento Agenzia delle entrate 19.1.2007**. Peraltro, detta tabella – nella colonna “**codice rapporto**” – indica il **numero** di riferimento da utilizzare nella comunicazione, ai fini dell’**individuazione della tipologia di rapporto ad oggetto**.

La **comunicazione** va effettuata **annualmente entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni**, mentre i **dati mensili** sono trasmessi entro il mese successivo all’apertura, alla **modifica** oppure alla **cessazione del rapporto finanziario**.

Con specifico riferimento alla **tipologia di rapporti** che deve comunicare una **holding industriale**, si deve considerare il **par. 4.2** della [circolare n. 18/E/2007](#), in cui l'Agenzia delle entrate ha precisato che, per le **holding** di partecipazioni, i principali rapporti da comunicare sono quelli aventi ad oggetto:

- le **partecipazioni**, se iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie (cod. 22);
- i **finanziamenti ricevuti dai soci della holding** e **quelli effettuati dalla holding alle società partecipate** (cod. 18);
- i **prestiti obbligazionari**, sia quelli emessi dalla **holding** e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e **sottoscritti dalle holding medesime** (cod. 18);
- il c.d. "**cash pooling**" (cod. 01);
- il **rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate** e il **rilascio di garanzie da parte di terzi nell'interesse della holding a favore dell'intermediario presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento** (fatta eccezione per le garanzie già comprese nel contratto stesso di finanziamento) (cod. 16).

In tale contesto, ogni anno, l'**Agenzia delle entrate trasmette**, sempre a mezzo PEC accreditata al REI, la **c.d. fotografia di consistenza**. Si tratta, in sostanza, di un **flusso di informazioni** che l'Ufficio comunica agli operatori finanziari **referibili a tutti i vari rapporti comunicati negli anni dagli stessi operatori finanziari** all'Archivio dei rapporti dell'Anagrafe tributaria.

Pertanto, la **fotografia di consistenza** riporta a ciascun operatore finanziario **quanto risultante nell'Archivio dei rapporti finanziari alla data indicata nel tracciato**.

Infine, gli **operatori finanziari che non effettuino, entro i predetti termini, le comunicazioni** dovute all'Anagrafe tributaria saranno passibili di **sanzioni**. In particolare, le **comunicazioni mensili** potrebbero essere sanzionate da **un minimo di 2.000 euro ad un massimo di 21.000 euro**, mentre per **l'omessa, tardiva, infedele comunicazione annuale**, di cui all'[articolo 11. D.L. 201/2011](#), troverà applicazione [l'articolo 11, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 471/1997](#) e, quindi, la **sanzione fissa da 250 euro a 2.000 euro**.